

AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI DELLA BANCA

L'art. 30 dello Statuto sociale demanda all'assemblea ordinaria la determinazione dell'**ammontare massimo** delle esposizioni, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei **soci** e **clienti** e degli **esponenti aziendali** ancorché non soci.

L'Assemblea dei Soci della Banca tenutasi il 1° maggio 2021 ha confermato i seguenti limiti già vigenti:

“L'ammontare degli affidamenti complessivamente accordati a un singolo cliente (da intendersi come singolo cliente o gruppi di clienti connessi ai sensi della normativa di vigilanza bancaria) non può eccedere l'importo di € 300.000,00.

*Il limite di € 300.000,00 può essere **elevato fino a € 500.000,00** se e solo se, la parte eccedente € 300.000,00 sia coperta da una o più garanzie scelte tra le seguenti:*

- 1. **garanzia ipotecaria su immobili non residenziali** – in tal caso rileva il valore di perizia del bene immobile al netto di uno scarto di garanzia del 50%;*
- 2. **garanzia ipotecaria su immobili residenziali** – in tal caso rileva il valore di perizia del bene immobile al netto di uno scarto di garanzia del 20%;*
- 3. **pegno su depositi a vista e/o a scadenza effettuati presso la nostra Banca** – in tal caso rileva il saldo del deposito al momento della costituzione del pegno;*
- 4. **pegno su titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano** – in tal caso rileva il valore di mercato dei titoli alla data di costituzione del pegno, al netto di uno scarto di garanzia del 10%;*
- 5. **garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di Ismea e di Sace** – in tal caso rileva l'importo della garanzia riconosciuta.*

I limiti sopra riportati si applicano anche per gli esponenti aziendali, ancorché non soci, fermo restando il limite massimo previsto dallo Statuto Sociale.

I limiti sopra riportati non si applicano con riferimento alle banche non appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per cui restano fermi i limiti posti dalla normativa prudenziale e dallo Statuto Sociale”.

I limiti sopra riportati si riferiscono alle richieste presentate da ogni cliente inteso, secondo la vigente normativa di vigilanza, come **cliente individuale** o come **gruppo di clienti connessi** su basi giuridiche, economiche o giuridico – economiche; tali limiti non sono derogabili, pertanto, dagli altri organi aziendali e dalla direzione